



OSSERVAZIONI DISEGNI DI LEGGE N. 1166, 1076 E 1134

I disegni di legge n. 1166, 1076 e 1134 sono volti ad introdurre nel codice penale la fattispecie criminosa comunemente chiamata “*revenge porn*”, ossia una vendetta pornografica ordita nella maggior parte dei casi ai danni dell’ex partner che si estrinseca con la diffusione o la minaccia della diffusione stessa di video, immagini, audio ritraenti la vittima in atteggiamenti intimi e/o privati e/o di vulnerabilità.

Secondo la giurisprudenza, tale condotta ha come finalità la diffusione di dati sia veri che falsi a contenuto fortemente lesivo per la persona offesa.

Affinché la norma possa ricomprendere sanzionando le più disparate condotte con cui viene posto in essere il “*revenge porn*”, rispettando il criterio principe della determinatezza della legge penale, pare opportuno ricordare il “Codice della Privacy” (d. lgs 30.06.2003), le “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (legge 29.05.2017, n. 71), il “Disegno di legge n. 1166” ed il “Disegno di legge n. 1200”.

Secondo la legge 29.05.2017, n. 71 è da intendersi come «cyberbullismo» qualsiasi “*forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo*”.

Facendo un raccordo tra le disposizioni sopra indicate, si verrebbe a delineare una fattispecie pressoché esaustiva del fenomeno a cui si intende porre riparo. Le condotte che dovrebbero essere sanzionate, non dovrebbero essere solo quelle afferenti la sfera sessuale, ma anche quelle lesive di una sfera intima e privata non sufficientemente tutelata attualmente dall'art. 167 del Codice della Privacy.

Coordinando i testi dell'art.1 del disegno di legge 1166 e l'art.10 del disegno di legge 12000, unitamente al co. 2 dell'art. 1 della legge sul cyberbullismo si qualificherebbero delle condotte penalmente rilevanti integrate dalla realizzazione, sottrazione, consegna, cessione, pubblicazione, diffusione di immagini e/o video e/o audio ritraenti la vittima nella propria sfera privata o in un momento di vulnerabilità o fragilità oltre che in atteggiamenti sessuali. Esse garantirebbero una copertura normativa molto ampia, restando inviolato il principio di determinatezza. Tale reato, infatti non deve essere confinato a sanzionare solo le condotte a sfondo sessuale, ma tutte quelle in cui la vittima è in situazioni particolari che se divulgate potrebbero esporre la stessa al pubblico ludibrio, scherno o denigrazione. Queste situazioni se mostrate a terzi potrebbe ledere in modo irreversibile la vittima. La particolarità del danno ingiusto che viene a provocarsi con tali condotte, giustifica che nella fattispecie di reato che si andrà a delineare venga prevista non solo l'effettuazione delle condotte, ma anche la minaccia dell'effettuazione delle stesse.

Si potrebbe prevedere un aggravio di pena nel caso tali condotte fossero perpetrate in danno di minori.

Si potrebbe prevedere altresì la differenziazione nella comminazione della pena, sancendo quella detentiva nel caso di lesione anche della sfera sessuale e quella pecuniaria negli altri casi.

Inoltre, essendo tale reato estremamente lesivo della dignità personale, in quanto volto alla disintegrazione dell'io più intimo e profondo, sarebbe opportuno prevedere delle cautele volte ad un effettivo e concreto risarcimento e ristoro per quanto patito dalla

vittima, con la previsione esplicita di porre in essere la misura cautelare reale del sequestro dei beni dell'indagato.

Stante la particolare odiosità del reato e delle conseguenze dello stesso, particolarmente interessante è quanto previsto dall'art. 3 del disegno di legge n. 1076 in ordine all'attività di sensibilizzazione al contrasto dello stesso con una formazione specifica a mezzo della Polizia postale. Si ritiene tuttavia che sia necessario anche prevedere che nei confronti degli autori di tali comportamenti, successivamente all'accertamento penale degli stessi, la possibilità di seguire dei percorsi riabilitativi volti alla comprensione del profondo disvalore degli atti commessi. Traspare, infatti, anche una grande superficialità nel compiere tali gesti così lesivi della dignità personale delle vittime, indicativa di una totale mancanza di empatia nel riconoscere la sofferenza ingenerata nell'altro.

Sempre nella strategia di tutela della persona offesa, al fine di limitare quanto più possibile gli effetti deleteri della diffusione e divulgazione di materiale sensibile concernente la vittima, si potrebbe prevedere per il reo l'istituto del "ravvedimento operoso", con conseguente gradazione della pena nel caso in cui questi eliminasse ed/o impedisse l'ulteriore circolazione del materiale riguardante la persona offesa. Ciò potrebbe essere un efficace strumento nel limitare i danni nei confronti della persona offesa per coadiuvare un repentino e fattivo intervento ad opera del gestore del sito internet o del social media che consenta di oscurare, rimuovere e bloccare qualsiasi dato afferente la vittima. Purtroppo, troppo spesso assistiamo impotenti a condivisioni di materiale lesivo della sfera intima suindicata che avvengono alla velocità della luce e a risposte alle richieste di aiuto delle parti lese da questo subdolo reato che arrivano troppo a rilento rispetto alle nuove celeri frontiere della comunicazione.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo del dolo specifico, inserito nei vari disegni di legge, questo rappresenta un punto di criticità, in quanto non necessariamente il reo potrebbe avere come fine ultimo quello di ingenerare perduranti stati d'ansia nella p.o. o di arrecarle un danno o di trarre profitto dalla diffusione o di video o di audio o di immagini. Semplicemente il reo potrebbe divulgarli anche per scherno o per proprio

personale vanto, generando comunque le conseguenze suindicate nella vittima: dunque, non si comprende per quale motivo il legislatore abbia voluto introdurre il dolo specifico, rendendo più ostica la prova. Le conseguenze sulla vittima si qualificano più come evento del reato che come componente integrante l'elemento soggettivo del reato che andrebbe invece paradossalmente a limitare l'applicabilità della fattispecie di reato alle condotte che invece si intende perseguire. Facilitando quindi l'agire delinquenziale del reo.